

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02943/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2026, proposto da
Matteo Cariola, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, che si dichiara
antistatario, Santi Delia, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca, Università degli Studi di Catania,
non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Catania in persona
dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Elena Centineo, Marzia Smartello, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026";
- dell'allegato n. 1 "Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato n. 2 "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato "Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato "Syllabus_BIOLOGIA" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025;
- dell'allegato "Syllabus_fisica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di "errata corrige" del 24.06.2025;
- del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto "Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria", a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418;
- del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante "Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418";

- del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026";
- dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Informativa sul trattamento dei dati personali(Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016);
- del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le "Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025";
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026";
- dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia";
- dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero";
- dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025";
- del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi";
- del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41),

Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e delle allegate tabelle;

- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE";
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026";
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026";
- della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026";
- del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26";
- dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia";
- dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero";
- dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025";

- dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la "Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE";
- delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025;
- degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi;
- della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata University a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata University a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;
- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata University a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;
- delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale University in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale University in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente;
- di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata;
- del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata University e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo;
- del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione;
- dei verbali di correzione dei compiti;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

- del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito University in data 16 gennaio 2026;
- del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
- del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e *in parte qua* e nella parte in cui occorrer possa.;

e per la condanna in forma specifica *ex art.* 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Considerato, infatti, che:

- la Sezione si è espressa su censure analoghe a quelle formulate nel presente ricorso in numerosi precedenti cautelari (cfr., *ex multis*, ordinanze n. 1925, 1939, 1940, 1941, 1962, 2320, 2327, 2363, 2375, 2613, 2617, 2619, 2643 e 2651 del 2025), ritenendo non sussistenti, alla sommaria deliberazione propria della fase cautelare, profili di *fumus*, salvi gli approfondimenti necessari in vista della trattazione del merito, tenuto anche conto delle questioni emerse nell'ambito del contenzioso in tema di accesso e per le quali sono stati altresì disposti incombenti istruttori;
- in sede di appello cautelare il Consiglio di Stato ha manifestato orientamenti non univoci, talvolta confermando le valutazioni espresse dalla Sezione (cfr., ad esempio, le ordinanze n. 1451, 1452 e 1454 del 2026), talvolta accogliendo gli appelli, senza esprimersi sui profili di *fumus*, ai soli fini della sollecita fissazione della trattazione del merito e delle spese (cfr. le ordinanze n. 1792, 1935, 1936 e 1937 del 2026), talvolta concedendo l'ammissione in sovrannumero sulla base di un rilevato profilo di *fumus* (cfr. l'ordinanza n. 2001 del 2026);
- anche laddove gli appelli sono stati accolti con la concessione della misura cautelare sono rimaste, ad oggi, prive di una critica argomentata le considerazioni espresse dalla Sezione, dalle quali, pertanto, il Collegio non vede alcuna ragione per discostarsi;

- non è positivamente valutabile, pur in presenza delle rilevate (e non costanti) difformità di valutazione su taluni profili tra primo e secondo grado cautelare, la prospettiva – che è parsa emergere nell’odierna discussione – volta alla concessione della misura cautelare, nella forma dell’ammissione con riserva e in sovrannumero, rinviando alla fase del merito gli approfondimenti necessari. L’ammissione con riserva o in sovrannumero si è mostrata, nella prassi giudiziale, idonea o a determinare effetti irreversibili attraverso il c.d. consolidamento delle carriere universitarie – con ciò andando ad alterare il funzionamento dei meccanismi di selezione per l’accesso ai corsi in parola, consentendo ai ricorrenti di conseguire l’utilità perseguita con i ricorsi proposti prescindendo del tutto dall’esame della fondatezza dei medesimi – o a generare, in caso di successivo rigetto dei gravami, effetti dirompenti su scelte di vita già consolidate, a tutto pregiudizio degli stessi ricorrenti. Si tratta, pertanto, di misura che il Collegio non può che riservare a casi nelle quali le ragioni di fondatezza del ricorso appaiano particolarmente pregnanti già alla valutazione sommaria in sede cautelare, circostanza che, per le ragioni sopra illustrate, non ricorre nel caso di specie;

- risulta dagli atti che in relazione alle domande n. 26 e 29, contestate dalla parte ricorrente, è stato attribuito il punteggio corrispondente alla risposta corretta. E’ pertanto carente d’interesse la contestazione degli ulteriori due quesiti, in quanto anche attribuendo per essi il punteggio pieno non verrebbe raggiunta la sufficienza;

Considerato, altresì, che:

- lo stesso Consiglio di Stato, più recentemente, tenuto conto delle ordinanze con le quali ha accolto taluni appelli cautelari ai fini dell’art. 55, co. 10, c.p.a., in considerazione della natura seriale del presente contenzioso ha ritenuto non più necessaria l’emissione di analogo provvedimento di fissazione del merito per le fattispecie successivamente sottoposte al proprio esame (cfr. ordinanza n. 2013/2026);

- la Sezione ha disposto incumbenti istruttori, relativi in particolare alla predisposizione delle prove e delle relative risposte, anche a completamento, non ancora del tutto evasi, all'esito delle quali potrebbero essere proposti motivi aggiunti;
- pendono presso la Sezione 260 ricorsi relativi all'accesso ai corsi per cui è causa, per lo più assistiti da istanza cautelare e i cui presupposti di tutela sommaria si pongono nei medesimi termini. Molti di tali ricorsi contengono anche istanze di accesso documentale a fini difensivi ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., non ancora tutte esitate. La relativa fissazione del merito potrà pertanto avvenire, nel rispetto dei criteri di formazione dei ruoli, secondo l'ordine cronologico di presentazione, a istruttoria e quadro censorio completi;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto che, in vista della trattazione del merito, il Ministero dell'università e della ricerca debba provvedere, entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza, al deposito nel fascicolo della seguente documentazione:

- documentati chiarimenti in ordine alle modalità ed alle procedure di predisposizione delle domande, ivi comprese quelle a completamento, e di predeterminazione delle relative risposte, comprensive – per le domande a completamento - di sinonimi se previsti ed alle modalità in base alle quali i predetti dati sono stati caricati sulla piattaforma informatica del CINECA;

- documentati chiarimenti in ordine alle modalità di correzione e validazione degli elaborati dei candidati da parte del Cineca e delle singole Commissioni di Ateneo, con particolare riferimento al funzionamento del sistema informatico utilizzato per la valutazione delle prove sostenute, specificando in particolare se la correzione delle domande a completamento fosse o meno predeterminata dal sistema senza lasciare alle singole Commissioni di Ateneo spazi di discrezionalità nella valutazione dei sinonimi e nella selezione della risposta come giusta o errata in quanto

automaticamente rilevata dal sistema o se vi fosse possibilità per dette Commissioni di selezionare autonomamente la risposta come corretta o errata;

- documentati chiarimenti, per il caso di predeterminazione dei sinonimi per le domande a completamento, in ordine all'avvenuto o meno ampliamento del novero dei sinonimi sulla cui base ritenere corretta la risposta delle domande a completamento successivamente all'inizio delle correzioni delle prove sia del primo che del secondo appello e, nel caso di modifiche apportate all'elenco dei sinonimi, quando ciò sia intervenuto;

- documentati chiarimenti in ordine alla possibilità per le Commissioni Ateneo di considerare corrette le risposte anche se non riconducibili all'elenco dei sinonimi, laddove predeterminato;

- copia di tutti i verbali relativi alla predisposizione dei quesiti da parte della commissione appositamente incaricata, unitamente a copia dei predetti quesiti – e della risposta attesa – nella loro originaria formulazione e in quella risultante dalle successive modifiche e/o integrazioni;

- copia di tutti i verbali relativi ai lavori della commissione nazionale nel corso dei quali sono state discusse e valutate eventuali integrazioni e/o modifiche delle risposte attese ai quesiti formulati rispetto alla versione finalizzata all'esito dei lavori di predisposizione;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria relativa alla procedura di cui è causa;

Ritenuto che a tal fine la parte ricorrente debba provvedere alla pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della ricerca, secondo le seguenti modalità:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l’indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria;

5- l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L’Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l’indicazione, nell’avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 15 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento

Ritenuto che della presente fase debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare, ordina l'integrazione del contraddittorio e dispone gli incumbenti istruttori ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO